

REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE DEI MATRIMONI CON RITO CIVILE E DELLE UNIONI CIVILI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità celebrazione del matrimonio civile e delle unioni civili sul territorio del Comune, nel rispetto della normativa vigente ed in conformità di quanto previsto agli art. da 84 a 116 del Codice Civile e al contenuto della circolare del Ministero degli Interni 7 giugno 2007, n. 29
2. La celebrazione del matrimonio e delle unioni civili è attività istituzionale alla quale si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dal vigente Regolamento di Stato Civile (D.P.R. 03/11/2000, n.396).

Art. 2 – Disposizioni generali

1. La celebrazione del matrimonio civile e delle unioni civili è attività istituzionale garantita.
2. La dichiarazione degli sposi di volersi prendere rispettivamente in marito e in moglie è resa pubblicamente nella Casa Comunale davanti all'Ufficiale dello Stato Civile al quale fu fatta la richiesta di pubblicazione.
La dichiarazione di costituzione dell'unione civile è resa nella Casa Comunale davanti all'Ufficiale dello Stato Civile.
3. I matrimoni civili e le unioni civili sono celebrati dal Sindaco, in qualità di Ufficiale dello Stato Civile, o da suo delegato.
4. La celebrazione del matrimonio e delle unioni civili per cittadini residenti e non residenti nel Comune, è subordinata al pagamento di una tariffa determinata dall'Art. 10 del presente Regolamento;

Art. 3 – Funzioni

1. I matrimoni civili e le unioni civili sono celebrati dal Sindaco.
2. Il Sindaco può delegare le funzioni di Ufficiale di Stato Civile, scegliendo tra:
 - Assessori e Consiglieri del Comune di Niardo;
 - Ufficiali dello Stato Civile dipendenti;
 - Cittadino/a italiano/a avente i requisiti necessari a ricoprire la carica di Consigliere Comunale, come previsto dall'art.1, comma 3, del D.P.R. 396/2000.È fatto divieto di delegare alla celebrazione di matrimoni con rito civile e di unioni civili soggetti diversi dai suddetti.
3. Il celebrante, durante la cerimonia, indossa la fascia tricolore da portarsi a tracolla.
4. È fatto divieto all'Ufficiale di Stato Civile ostentare, sotto qualsiasi forma, simboli politici o religiosi.
5. E' richiesto un abbigliamento consono all'evento, sia al celebrante che agli sposi ovvero a coloro che intendono contrarre unione civile e ai testimoni.
6. L'ufficiale dello stato civile non può rifiutare la celebrazione del matrimonio, o dell'unione civile, se non per una causa ammessa dalla legge. In caso di rifiuto viene rilasciato un certificato con

l'indicazione dei motivi.

7. Contro il rifiuto è dato ricorso al tribunale.

Art. 4 – Preliminari alla celebrazione del matrimonio civile e dell'unione civile

1. Gli sposi, ovvero coloro che intendono unirsi civilmente, sono tenuti a comunicare all'Ufficio dello Stato civile, almeno quindici (15) giorni prima della cerimonia:

- a) i nominativi e le generalità dei testimoni,
- b) la scelta del regime patrimoniale,
- c) la ricevuta del pagamento della compartecipazione alle spese, ove prevista.

La mancata trasmissione dei documenti indicati ai punti “a” - “b” - “c” comporta l'annullamento della celebrazione del matrimonio, o dell'unione civile.

2. Nel caso in cui il matrimonio o l'unione civile avvenga su delega di altro comune, gli sposi, ovvero coloro che intendono unirsi civilmente, dovranno inoltrare preventiva richiesta di disponibilità alla celebrazione, indicando la data e l'ora prescelta, all'Ufficio di Stato Civile con anticipo di almeno 40 giorni. La celebrazione potrà avvenire nel rispetto dei vincoli stabiliti dal presente regolamento. Per il matrimonio, o l'unione civile, celebrati su delega di altro comune gli interessati dovranno produrre con anticipo di almeno venti (20) giorni dalla data di celebrazione, all'Ufficio di Stato Civile, la seguente documentazione:

- a) Delega del Comune di residenza;
- b) Fotocopia dei propri documenti d'identità;
- c) Fotocopia dei documenti d'identità dei due testimoni;
- d) Indicazione del regime patrimoniale su apposito modello predisposto dall'ufficio.
- e) Conferma dell'uso dei locali scelti per la cerimonia e ricevuta del versamento, in caso di compartecipazione alle spese.

La mancata trasmissione dei documenti sopra indicati comporta l'annullamento della celebrazione.

Art. 5 – La celebrazione del matrimonio civile e dell'unione civile

1. Il matrimonio civile, nonché l'unione civile, sono celebrati in luogo aperto al pubblico, alla presenza di due testimoni maggiorenni, muniti di idoneo documento di identità in corso di validità.

2. La celebrazione del matrimonio è preceduta dalla “pubblicazione di matrimonio” presso i comuni di residenza degli sposi, a cura dell'ufficiale dello stato civile. L'atto di pubblicazione viene pubblicato nell'albo pretorio on line per 8 giorni, più tre, per le eventuali opposizioni. Esse hanno sei mesi di validità. Il matrimonio può essere celebrato a partire dal 4° giorno ed entro il 180° giorno successivo alla pubblicazione;

3. Ai fini delle pubblicazioni di matrimonio, ovvero per la celebrazione dell'unione civile, di cittadini stranieri residenti in Italia, gli stessi devono presentare al competente Ufficio di Stato Civile c.d. nulla osta a contrarre matrimonio o unione civile del Consolato di appartenenza, da cui emerga la paternità e maternità, in assenza di paternità e maternità nel nulla osta, gli interessati dovranno produrre altresì certificazione di nascita plurilingue o tradotta e legalizzata con paternità e maternità.

4. Nel giorno di celebrazione concordato, l'ufficiale dello stato civile, alla presenza di due testimoni, anche parenti, dà lettura agli sposi degli articoli 143, 144 e 147 del Codice Civile, riceve da ciascuna delle parti, la dichiarazione di voler diventare marito e moglie e di conseguenza afferma che sono unite in matrimonio. L'atto di matrimonio deve essere sottoscritto in duplice copia immediatamente dopo la celebrazione.

5. Nel caso di celebrazione di unione civile, ai sensi della Legge 20 maggio 2016, n. 76, art. 1 comma

2 e 3, *“Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni. L'ufficiale di stato civile provvede alla registrazione degli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso nell'archivio dello stato civile”*.

6. La dichiarazione resa da persona che non conosce la lingua italiana o comunque impedita a comunicare è ricevuta con l'ausilio di un interprete o con forme e mezzi idonei a garantire la conformità della dichiarazione alla volontà del dichiarante. I nubendi, o solo uno di essi, all'atto della richiesta di pubblicazione, devono dimostrare all' Ufficiale dello Stato Civile, di conoscere la lingua italiana, ovvero di essere in grado di comunicare. Coloro che intendono contrarre unione civile, alla richiesta di celebrazione dell'unione devono dimostrare all' Ufficiale dello Stato Civile, di conoscere la lingua italiana, ovvero di essere in grado di comunicare. Qualora si evinca tale impossibilità è necessaria la presenza dell'interprete, al reperimento del quale dovranno provvedere gli interessati stessi. Il traduttore dovrà presentarsi all'ufficio di stato civile, al fine di consentire l'espletamento degli obblighi di legge, quale la redazione e la sottoscrizione di apposito verbale di giuramento, al momento della richiesta di pubblicazione, lo stesso è obbligato ad intervenire in occasione della celebrazione. L'ufficiale dello stato civile fa menzione nell'atto di matrimonio, o di registrazione dell'unione civile, dei modi usati per ricevere la dichiarazione di volontà.

6. La necessità dell'ausilio dell'interprete, nelle modalità descritte al comma 5, è prevista qualora anche uno solo dei testimoni non conosca la lingua italiana.

Art. 6 – Richiesta della celebrazione da parte di cittadini stranieri non residenti in Italia

1. La richiesta di celebrazione del matrimonio, ovvero dell'unione civile, da parte di cittadini stranieri non residenti in Italia va presentata al competente Ufficio di Stato Civile almeno 30 giorni prima della data desiderata, corredata di copie dei documenti d'identità dei futuri sposi o di coloro che vogliono contrarre l'unione civile e della documentazione attestante lo stato libero e l'assenza di impedimenti al matrimonio o all'unione ai sensi degli artt. 85, 87 e 88 del Codice Civile italiano, nonché dell'art. 1 commi 4 e 5 della Legge 20 maggio 2016 n. 76.

La data della celebrazione sarà fissata a seguito di positivo esame della suddetta documentazione e in conformità alle norme del presente regolamento. Gli interessati dovranno produrre personalmente all'Ufficio di Stato Civile gli originali dei documenti già inviati almeno quindici (15) giorni lavorativi prima della data del matrimonio o dell'unione civile: contestualmente si procederà alla redazione del relativo verbale di assenza impedimenti alla celebrazione. Entro lo stesso termine gli interessati dovranno produrre:

- a) Fotocopia dei documenti d'identità dei due testimoni e, se necessario, dell'interprete;
- b) Indicazione del regime patrimoniale scelto su apposito modello predisposto dall'ufficio.

2. Matrimonio o unione civile con l'ausilio di un interprete - nel caso l'Ufficiale dello Stato Civile, all'atto della richiesta di pubblicazioni di matrimonio o al momento della produzione dei documenti, rilevi che i nubendi, ovvero coloro che intendono costituire l'unione civile, e/o i testimoni non comprendono la lingua italiana, questi dovranno avvalersi di un interprete così come previsto dall'art. 13 e 66 del D.P.R. 396/2000, al reperimento del quale dovranno provvedere a propria cura e spese gli interessati stessi. L'assistenza al rito da parte dell'interprete sarà richiesta anche al momento della celebrazione del matrimonio o dell'unione civile; qualora l'interprete fosse persona diversa da quella presentatasi al momento delle pubblicazioni ovvero della richiesta di celebrazione dell'unione civile, gli interessati dovranno comunicare i dati anagrafici del nuovo interprete contestualmente ai dati dei testimoni.

Articolo 7 – Matrimonio celebrato da cittadino delegato

1. Qualora i nubendi intendano far celebrare il loro matrimonio a cittadino/a italiano/a avente i requisiti necessari a ricoprire la carica di Consigliere Comunale, come previsto dall'art.1, comma 3, del D.P.R. 396/2000, dovranno presentare domanda, su apposita modulistica fornita dall'Ufficio di Stato Civile, indirizzata al Sindaco, con anticipo di almeno 30 giorni;
2. Ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 396/2000 l'ufficiale dello stato civile non può ricevere gli atti nei quali egli, il coniuge, la persona a lui unita civilmente, i suoi parenti o affini in linea retta in qualunque grado, o in linea collaterale fino al secondo grado, intervengono come dichiaranti.
3. Il possesso dei requisiti di cui al punto precedente potrà essere dimostrato dalla persona celebrante anche mediante sottoscrizione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000.
4. Una volta ricevuta la documentazione di cui ai precedenti commi, il Sindaco, effettuate le necessarie verifiche, dispone di delegare le funzioni di Stato Civile, per la celebrazione dell'evento specifico, alla persona richiesta, la quale dovrà sottoscrivere per accettazione.

Art. 8 – Luogo di celebrazione

1. I matrimoni civili e le unioni civili vengono celebrati pubblicamente nella sala Consiliare del Comune di Niardo
2. La celebrazione dei matrimoni civili e delle unioni civili può avvenire altresì nei luoghi individuati con apposita deliberazione di giunta comunale

Art. 9 – Allestimento della sala e spazi utilizzati

1. La visita delle sale e/o spazi destinati alla celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili è effettuata da parte dei richiedenti, previo appuntamento.
2. Il Comune di Niardo assicura la disponibilità del luogo per la cerimonia per il tempo necessario al rito.
3. I richiedenti, in accordo con l'ufficio, possono, a propria cura e spese arricchire la sala o gli spazi concessi con ulteriori addobbi nei limiti fisici consentiti dal luogo prescelto, purché vengano mantenute le condizioni di sicurezza dei siti. Accessori ritenuti impropri o sconvenienti potranno essere rimossi dal personale su disposizione del celebrante. Al termine della cerimonia, il materiale dovrà essere tempestivamente ed integralmente rimosso, sempre a cura dei richiedenti.
4. La sala e/o gli spazi utilizzati devono essere quindi restituiti nelle medesime condizioni in cui sono stati concessi per la celebrazione.
5. Il Comune si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli addobbi temporanei disposti dai richiedenti.
6. È vietato il lancio di riso, coriandoli, confetti o altro materiale all'interno dei locali utilizzati per la cerimonia. In caso di violazioni alla presente disposizione, gli interessati saranno tenuti a versare la somma di euro 150,00 a titolo di contributo per le spese di pulizia aggiuntive.
7. È consentito, come segno beneaugurante, gettare agli sposi esclusivamente riso all'esterno della Sede Comunale. Sarà cura e obbligo dei richiedenti la pulizia dell'area esterna. In caso di violazioni alla presente disposizione, gli interessati saranno tenuti a versare la somma di euro 150,00 a titolo di contributo per le spese di pulizia aggiuntive.

8. Nel caso si verificano danni alle sale, spazi e/o strutture concesse per la celebrazione, l'ammontare degli stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato alla parte richiedente.

9. È consentita la possibilità di utilizzare strumenti musicali o utilizzare impianti stereo personali per diffondere musica di sottofondo nel corso della cerimonia, evitando comunque di recare disturbo alla regolare celebrazione del rito e agli altri uffici.

Art. 10 – Orari e Tariffe

1. L'ufficio comunale competente fissa di regola la data dei matrimoni e delle unioni civili con un anticipo non superiore ai 3 mesi rispetto alla data desiderata dagli interessati e compatibilmente con la disponibilità dei locali a tale funzione deputati. L'ufficio confermerà la celebrazione previo controllo dei documenti e della regolarità delle pubblicazioni, come previsto dall'art.50 del D.P.R.396 del 03/11/2000. Qualora queste non avvenissero nei termini e nei modi stabiliti dalla legge, non si potrà procedere alla prenotazione del matrimonio o dell'unione civile.

2. Per la celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili è dovuto il pagamento dell'importo della tariffa di cui alla tabella seguente e secondo le seguenti modalità:

- A) se celebrati nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 16,00 e il sabato dalle 8,00 alle 12,00 senza alcun corrispettivo nel caso in cui almeno uno dei soggetti sia residente
- B) - in tutti gli altri casi: - previo pagamento di un corrispettivo.

Nella determinazione dell'importo della tariffa sono considerati indicativamente:

- Il costo del personale necessario per l'espletamento del servizio;
- Il costo dei servizi offerti per la celebrazione del matrimonio civile o dell'unione civile (spese gestionali, eventuale riscaldamento, energia elettrica e pulizia della sala);
- la residenza degli interessati

Il corrispettivo potrà essere soggetto ad adeguamento annuale mediante deliberazione di Giunta Comunale

Luogo di Celebrazione	Nubendi di cui almeno uno residente	Nubendi Non Residenti
PALAZZO MUNICIPALE	gratuito	€ 200,00
GIORNATE DI CUI AL COMMA 5	€ 100,00	€ 300,00

2. Per la celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili per i quali è prevista la compartecipazione alle spese, il pagamento dovrà essere effettuato, entro 10 giorni dalla comunicazione di accoglimento della richiesta, a mezzo versamento presso la Tesoreria Comunale, indicando nella causale "Matrimonio/Unione civile del giorno", dagli interessati o dall'agenzia che organizza il matrimonio o l'unione civile.

3. Nessun rimborso spetterà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile alla parte richiedente

4. L'orario deve essere, preferibilmente, concordato con gli interessati al momento della pubblicazione di matrimonio, o al momento della presentazione della delega alla celebrazione, ovvero al momento della prenotazione. La richiesta può anche essere effettuata, a mezzo e-mail o direttamente all'Ufficio di Stato Civile dai diretti interessati o dalle agenzie dagli stessi delegate;

5. I matrimoni e le unioni civili vengono celebrati dal lunedì al sabato, potranno essere celebrati, su domanda degli interessati, al di fuori del suddetto orario, nei giorni e negli orari che verranno concordati con il Sindaco. Non sono di norma celebrati matrimoni e unioni civili di domenica e nei seguenti giorni, salvo espressa autorizzazione del Sindaco:

1° Gennaio (Capodanno)

6 Gennaio (Epifania)

Domenica di Pasqua

Lunedì dell'Angelo

25 Aprile (Festa della Liberazione Nazionale)

1° Maggio (Festa internazionale del Lavoro)

Sabato e domenica festa del Patrono

2 Giugno (Festa della Repubblica)

15 Agosto (Assunzione Maria Vergine)

1 e 2 Novembre

8 Dicembre

24, 25 e 26 Dicembre

31 Dicembre

Art. 11 – Organizzazione del servizio

1. L'ufficio comunale deputato all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili è l'Ufficio dello Stato Civile.

2. L'Ufficio di Stato Civile registra le date e gli orari delle celebrazioni e ne dà conferma al personale addetto all'allestimento delle sale nonché ai soggetti preposti alla celebrazione.

3. I dipendenti assegnati all'Ufficio di Stato Civile assicurano, ove necessario ed a rotazione, la presenza e lo svolgimento delle funzioni connesse alla celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili, coadiuvando l'Ufficiale di Stato Civile celebrante.

Art. 12 – Tutela dei dati personali.

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 13 – Invio al prefetto

1. Copia del presente regolamento viene inviata al Prefetto al fine dell'espletamento delle funzioni di vigilanza previste dall'art. 9, comma 2, del d.P.R. 3 novembre 1996, recante "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127", così come richiesto con circolare Ministeriale 7 giugno 2007, n. 29.

Art. 14 – Disposizioni Finali Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento trovano applicazione:

– il codice civile;

– il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante: "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127";

– il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni;

- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;
- le altre leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;
- il vigente “Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi”;
- i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto regioni - autonomie locali;
- lo statuto comunale;
- gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;
- gli usi e consuetudini locali.

Art. 15 - Entrata in vigore del Regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione